

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***D.L. 21/2022: buoni carburante non imponibili per i dipendenti***

di **Stefano Rossetti**



In considerazione del repentino incremento dei prezzi dei carburanti, il legislatore ha previsto una misura di favore per i lavoratori dipendenti in base alla quale i buoni carburante concessi dal datore di lavoro **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[articolo 51 Tuir](#)**.

Nello specifico, l'[articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022](#) prevede che “*per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore **non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917***”.

In sostanza, il legislatore **esclude da tassazione Irpef**, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.

Dal dato letterale della norma emerge che:

- **la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell’anno 2022;**
- la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è di **200 euro** per ciascun lavoratore dipendente.

Questa disposizione di carattere speciale e transitorio, dunque, opera sullo stesso piano della disposizione “ordinaria” ex ultimo periodo del comma 3 dell'[articolo 51 Tuir](#) secondo la quale “***non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito***”.

Le due disposizioni non dovrebbero interferire tra di loro. Infatti, da una lettura sistematica delle due norme sembrerebbe che il **lavoratore dipendente, limitatamente all’anno 2022, goda**

di due *plafond*:

- **l'uno di un importo pari a 200 euro** valevole sono per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex [articolo 2 D.L. 21/2022](#);
- **l'altro di un importo pari a 258,23 euro** ex [articolo 51, comma 3, Tuir](#) per la generalità delle erogazioni.

Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare esclusivamente il ***plafond specifico***.

Tuttavia, se questa lettura della norma dovesse essere confermata, in realtà, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, i buoni carburante possono essere esclusi da tassazione per un importo complessivo di **458,23 euro** pari alla somma tra il *plafond specifico* (200 euro) e il *plafond generico* (258,23 euro).

Sul punto occorre anche sottolineare un aspetto che riguarda il limite di valore previsto dal legislatore:

- l'agevolazione ex [articolo 2 D.L. 21/2022](#) sembrerebbe operare **fino al valore di 200 euro**, con la conseguenza che soltanto l'eccedenza, se non imputabile al *plafond generico*, **debba essere considerata imponibile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#)**;
- in relazione, invece, alla disposizione "ordinaria" si deve tenere presente che **l'ultimo periodo del comma 3 dell'[articolo 51 del Tuir](#) prevede che se il valore dei beni ceduti e servizi erogati gratuitamente supera i 258,23 euro, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile**.

Ad avviso di chi scrive, un tema delicato riguarda **l'aspetto soggettivo** dell'agevolazione. In sostanza ci si chiede se l'esclusione da tassazione Irpef possa operare anche se il beneficio dell'erogazione dei buoni venga riservato **solo ad alcuni dipendenti** (agevolazione *ad personam*) oppure debba essere necessariamente previsto per la generalità o per speciali categorie di dipendenti.

La norma sul punto nulla dispone quindi si potrebbe ritenere che la limitazione di carattere soggettivo possa **non trovare applicazione nella presente fattispecie**; in effetti quando il legislatore ha voluto delimitare l'ambito applicativo di una norma agevolativa lo ha espressamente previsto come nel caso delle esclusioni ex comma 2 dell'[articolo 51 Tuir](#). Tuttavia, non è da escludere un'interpretazione difforme basata sul **contesto normativo delineato dal comma 2 dell'[articolo 51 Tuir](#)**.

Dal punto di vista del datore di lavoro non si ravvisano criticità in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto dei buoni carburante; infatti, tali costi dovrebbero rientrare tra quelli relativi al personale dipendente ex [articolo 95 Tuir](#).